

Risposta n. 221/2025

OGGETTO: Concordato preventivo in continuità aziendale di società scissa con branch in regime BEX – riflessi fiscali – artt. 110, comma 7, del TUIR e 88, commi 4-bis e 4-ter del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A. (nel seguito, anche "Alfa"), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ..., e Beta S.p.A., (nel seguito, anche "Beta"), hanno presentato un'istanza congiunta al fine di richiedere chiarimenti con riferimento a determinate fattispecie che derivano dal "programma di risanamento" di Beta, effettuato in base alla procedura del concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi degli artt. 161 e 186bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare "LF"), omologati dal Tribunale di ... con decreto n. ..., pubblicato in data

Beta, società già quotata sul Mercato Telematico Azionario, operava come ..., in Italia e all'estero, nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile...

Per l'esecuzione dei progetti all'estero, Beta operava prevalentemente attraverso *branch*, che si qualificano come stabili organizzazioni ai sensi della normativa fiscale italiana (art. 162 del TUIR), della normativa fiscale estera e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi (ove esistenti), relativamente alle quali, a partire dal periodo d'imposta ..., Beta ha optato per il regime della *branch exemption* previsto dall'art. 168-ter del TUIR.

Successivamente all'omologa del concordato, Alfa ha sottoscritto un aumento di capitale di Beta pari a euro ..., utilizzato per il pagamento dei debiti prededucibili e privilegiati di Beta, per supportare la continuità aziendale e per eventuali anticipazioni al Patrimonio destinato costituito in sede di esecuzione della procedura di risanamento.

Il programma prevedeva la soddisfazione dei creditori chirografari di Beta mediante l'attribuzione di azioni di Beta di nuova emissione ("Nuove Azioni Beta") e, come sopra anticipato, mediante l'attribuzione di SFP (in ragione di un SFP per ogni euro di credito vantato) che garantivano il diritto, in via esclusiva, di percepire i proventi netti derivanti dal processo di liquidazione dei beni ricompresi nel patrimonio destinato.

In definitiva, dunque, l'adempimento della proposta concordataria si è verificato mediante *datio in solutum*, con l'assegnazione delle Nuove Azioni Beta e degli SFP da parte di Beta ai creditori chirografari.

In data ... hanno avuto efficacia i conferimenti, da parte di Alfa e Beta, dei rispettivi rami d'azienda comprendenti tutte le attività materiali e immateriali e le

passività legate alle attività italiane nel settore ... nei confronti, rispettivamente, di Alfa 2 S.p.A. ("Alfa 2"), controllata al 100% da Alfa, e Gamma S.p.A. ("Gamma"), controllata al 100% da Beta (i "Conferimenti").

I conferimenti, effettuati in continuità di valori contabili e in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176, comma 1, del TUIR, sono stati decisi dal Gruppo Alfa al fine di dotarsi di una struttura organizzativa maggiormente idonea a dare risposte adeguate e flessibili alle esigenze connesse alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali previsti nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari di cui al decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59 e al decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, e ai fini di una ottimizzazione dei costi indiretti di progetto e dei costi di struttura.

In coincidenza con la data di efficacia dei conferimenti, ha avuto efficacia anche la scissione parziale proporzionale di Beta a favore della controllante Alfa (la "Scissione").

Per effetto della Scissione, tutte le stabili organizzazioni possedute da Beta sono state trasferite ad Alfa.

Tanto chiarito in merito al piano concordatario di Beta e alla riorganizzazione successiva all'omologa dello stesso, le Istanti descrivono più in dettaglio due operazioni compiute prima della Scissione con riflessi fiscali in un momento successivo: (i) trasferimento dei crediti della *branch* estera e (ii) la costituzione della riserva IFRS 2.

Per quanto concerne il trasferimento dei crediti della *branch* estera alla casa madre viene descritto che ciò è avvenuto, in data ..., a causa delle difficoltà sopravvenute nella riscossione del credito e nella gestione dei rapporti con il committente.

Successivamente, il credito trasferito al Patrimonio destinato costituito in sede di esecuzione della procedura di risanamento è stato ulteriormente oggetto di svalutazioni riprese a tassazione.

Con riferimento alla costituzione della riserva IFRS 2, premesso che in virtù di quanto previsto dal piano concordatario sopra descritto, in data ..., sono state emesse le Nuove Azioni Beta e gli SFP in favore dei creditori chirografari accertati (ovvero i creditori chirografari per titolo o causa anteriore alla pubblicazione del ricorso di preconcordato di Beta) le istanti rappresentano, con riferimento alle posizioni creditorie chirografarie c.d. ulteriori, ovvero le posizioni relative a creditori non inclusi come tali nel passivo concordatario ma ivi indicati tra i fondi rischi e eventuali creditori non inclusi, neanche parzialmente, né tra i debiti né tra i fondi rischi nel passivo concordatario, che il progetto di Scissione ne prevedeva la soddisfazione mediante l'emissione di nuove azioni da parte di Alfa ("Nuove Azioni Alfa) e l'emissione di nuovi SFP da parte di Beta ("Nuovi SFP").

A tal riguardo, viene precisato che, dopo una prima rilevazione di tali posizioni tra i fondi rischi (non dedotti ai fini fiscali), alla data del ..., non potendo ricevere Nuove Azioni Beta e Nuovi SFP, in quanto non ancora "definiti", Beta ha chiuso il Fondo Rischi con l'iscrizione, in contropartita, di:

a) una riserva di patrimonio netto, sulla base della previsione di cui all'IFRS 2 (la "Riserva IFRS 2"), così classificata in quanto relativa ad operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (*equity settled*), ossia: (i) Nuove Azioni Alfa (che, a seguito della Scissione, è subentrata nel ramo in continuità di Beta) e (ii) Nuovi SFP (che continueranno ad essere emessi da Beta a valere sul patrimonio destinato);

b) una sopravvenienza attiva a conto economico in misura pari alla differenza tra l'importo del Fondo Rischi stralciato e il *fair value* dei titoli (da emettere) che, dal punto di vista fiscale, è stata considerata alla stregua di un utilizzo di fondo tassato e, dunque, oggetto di apposita variazione in diminuzione.

A tal proposito, le Istanti hanno precisato che, nella categoria dei creditori chirografari è possibile individuare due sottogruppi:

i. i creditori chirografari "accertati", che sono stati soddisfatti in data ... con "moneta concordataria" (i.e. con l'assegnazione di Nuove Azioni Beta e di SFP emessi da Beta);

ii. i creditori chirografari "ulteriori" che non sono stati soddisfatti alla data del ..., in quanto trattasi di:

a) "creditori potenziali" non inclusi come tali nel passivo concordatario, ma ivi indicati tra i fondi rischi;

b) "creditori potenziali" non inclusi, neanche parzialmente, né tra i debiti né tra i fondi rischi nel passivo concordatario ma comunque relativi a contenziosi da cui possono derivare delle passività.

Nel corso degli esercizi successivi, la Riserva IFRS 2 ha subito ulteriori movimentazioni.

Con riferimento, inoltre, alla composizione ai fini fiscali del patrimonio netto di Alfa a seguito della Scissione, con particolare riferimento alla sopravvenienza attiva da esdebitazione, le Istanti rilevano che, in assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei creditori che hanno ricevuto gli SFP o le azioni, attestante il valore fiscale dei loro crediti verso Beta (prevista, ai fini del calcolo della sopravvenienza,

dall'art. 88, comma 4-bis, del TUIR), tale sopravvenienza attiva ha assunto rilievo fiscale per l'intero valore nominale del credito oggetto di conversione.

Si è, dunque, venuto a creare un disallineamento tra l'ammontare della sopravvenienza attiva da esdebitazione indicata in bilancio e quello (superiore) della sopravvenienza attiva da esdebitazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Da ultimo, le Istanti rappresentano che la segregazione dei debiti chirografari di Beta (compresi quelli delle stabili organizzazioni estere, in valuta diversa dall'euro) nel patrimonio destinato è stata realizzata in due fasi: il trasferimento delle passività dalle *branch* esenti alla casa madre italiana (i) e la "immissione" delle suddette passività all'interno del patrimonio destinato (ii).

Quesiti oggetto dell'istanza

Stante quanto complessivamente illustrato, e tenuto conto che a seguito del "trasferimento" per effetto della scissione delle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*, di cui all'art. 168-ter del TUIR (nel seguito, "regime BEX"), da Beta ad Alfa, quest'ultima non ha optato per il regime BEX, le Istanti chiedono quali siano i riflessi, ai fini IRES e IRAP, delle fattispecie di seguito descritte.

Quesito n. 1: nel caso di un'operazione straordinaria infragruppo il cui avente causa sia un soggetto residente che non opti per il regime BEX, il trasferimento debba essere valorizzato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR (come espressamente previsto al punto 10.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165138 in relazione al caso di cessione infragruppo della *branch* esente), oppure se il trasferimento debba avvenire in continuità di valori fiscali. I medesimi dubbi si pongono anche ai fini IRAP;

Quesito n. 2: a seguito di fuoriuscita dal Regime BEX per effetto della Scissione, i componenti positivi o negativi di reddito delle stabili organizzazioni di Beta maturati in regime BEX, ma i cui presupposti per la relativa tassazione/deducibilità in Italia si verificano successivamente alla fuoriuscita da tale regime, possano assumere rilevanza fiscale in capo ad Alfa (i.e. accantonamenti a fondi per rischi e oneri non dedotti, riserve e altri ricavi su commesse non imponibili, utili/perdite su cambi);

Quesito n. 3: *Omissis...*;

Quesito n. 4: *Omissis...*;

Quesito n. 5: alla luce del disallineamento tra l'ammontare della sopravvenienza attiva da esdebitazione indicata in bilancio e quello (superiore) della sopravvenienza attiva da esdebitazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi (valore fiscale del credito pari a zero), con riferimento alle poste di patrimonio netto generatesi nello stato patrimoniale con riguardo ai creditori già "pagati" con SFP e Nuove Azioni Beta a seguito dell'omologa del concordato e con riferimento, altresì, alle poste di patrimonio netto che si genereranno con riguardo a nuovi creditori eventualmente accertati, che riceveranno Nuovi SFP o Nuove Azioni Alfa, le Istanti chiedono se le poste, conseguenti alla chiusura della Riserva IFRS 2, mantengano natura di capitale ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, non rilevino in capo ai possessori di azioni emesse da Alfa e di SFP emessi da Beta all'atto della distribuzione e fino a concorrenza del valore fiscale delle suddette azioni/SFP;

Quesito n. 6: *Omissis...*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Quesito n. 1

Le Istanti ritengono che, nel caso di trasferimento per effetto di un'operazione straordinaria della *branch* esente ad un soggetto appartenente al medesimo gruppo del dante causa che non opti immediatamente per il regime BEX, non emerga alcuna plusvalenza o minusvalenza.

Ciò in considerazione del fatto che il principio di neutralità previsto per le operazioni straordinarie è una norma di carattere generale e che il punto 10.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, n. 165138 ("Provvedimento BEX"), che prevede l'emersione di plusvalenze/minusvalenze sulla base del valore di mercato di cui all'art. 110, co. 7, del TUIR, si applica alle sole cessioni di *branch* esenti all'interno di un gruppo.

Infine, le Istanti evidenziano come la Scissione non realizzi duplicazione di benefici ai sensi del punto 10.2 del Provvedimento BEX, in quanto il valore delle *branch* estere di Beta, singolarmente considerate, è, in alcuni casi plusvalente e in altri minusvalente.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, le istanti ritengono che:

a) la Scissione comporti la cessazione del regime BEX in capo a Beta per effetto del "trasferimento" (mediante la Scissione) di tutte le *branch* esenti;

b) le attività e le passività "riammesse" nel regime di tassazione su base mondiale per effetto della cessazione del suddetto regime assumano valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini del calcolo del reddito della stabile organizzazione esente, che è stato

indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi di Beta, ai sensi dell'art. 168-ter, co. 10, del TUIR.

Ai fini IRAP, in considerazione del principio di presa diretta dai dati di bilancio e delle modalità forfetarie di calcolo del valore della produzione "prodotta" all'estero, le Istanti ritengono che, all'atto del rientro nel regime di tassazione su base mondiale, il valore rilevante ai fini dell'IRAP delle attività e passività riferibili alle *branch* sarà quello iscritto in contabilità e la quota del valore della produzione netta prodotta all'estero sarà determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, co. 1 e 4, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997, non trovando più applicazione quanto indicato dal punto 13 del Provvedimento BEX.

Quesito n. 2

Con riguardo all'ipotesi di fuoriuscita dal regime BEX, le istanti ritengono che, in assenza di una specifica disciplina, i componenti positivi o negativi di reddito delle stabili organizzazioni estere di Beta maturati in regime BEX ma i cui presupposti per la relativa tassazione/deducibilità in Italia si verificano successivamente alla fuoriuscita da tale regime debbano assumere rilevanza fiscale in capo ad Alfa, secondo le regole ordinarie previste in regime di tassazione su base mondiale, nel periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti per la relativa tassazione/deducibilità.

Quesito n. 3

Omissis...

Quesito n. 4

Omissis...

Quesito n. 5

A parere delle Istanti, le poste oggetto del presente quesito mantengono la natura di capitale.

In particolare, con riguardo alla classificazione dell'operazione rilevante ai sensi dell'articolo 83 del TUIR, le Istanti ritengono che la composizione del patrimonio netto risultante ad esito della conversione in SFP/azioni dei crediti vantati dai creditori chirografari nei confronti di Beta e di Alfa, da cui consegue la chiusura della Riserva IFRS 2, conservi la natura di capitale, in quanto:

- la Riserva IFRS 2 ha natura di riserva di capitale con la specifica funzione di preconstituire in capo a Beta e ad Alfa la provvista in termini di SFP/azioni per far fronte al pagamento in natura dei creditori chirografari, secondo i criteri individuati nel Piano;

- al momento della conversione dei crediti in SFP/azioni, la Riserva IFRS 2 si chiude, determinando l'aumento del capitale sociale (corrispondente all'emissione di SFP/azioni di cui i creditori chirografi diventano titolari) e la rilevazione di una riserva sovrapprezzo.

A parere delle Istanti, la soluzione proposta appare, peraltro, coerente con la funzione assolta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiesta dall'art. 88, comma 4-bis, del TUIR allo scopo di garantire una simmetria tra la deduzione delle perdite (svalutazioni) in capo al creditore rinunciatario e la tassazione della sopravvenienza attiva in capo al debitore beneficiario della rinuncia, evitando un fenomeno di doppia imposizione (in alternativa, infatti, si verificherebbe una prima tassazione in capo a Beta/Alfa al momento del realizzo della sopravvenienza attiva e una seconda tassazione al momento della distribuzione della Riserva IFRS 2 ai creditori/soci).

Quesito n. 6

Omissis...

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall'Istante e si fonda sugli elementi descritti nell'istanza, nel presupposto della veridicità, correttezza ed esaustività della rappresentazione fornita.

In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell'istanza e nei vari allegati prodotti.

La presente risposta, inoltre, non produce effetti né sulle modalità di applicazione del principio di neutralità fiscale di cui all'art. 173 del TUIR alla descritta operazione di scissione, né sulla verifica dell'esistenza di fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, relativamente alla scissione e alle altre operazioni citate nell'istanza.

Inoltre, si evidenzia che con il presente parere non si esprime alcun giudizio in merito alla sussistenza in concreto dei requisiti previsti per l'esercizio dell'opzione per la *branch exemption*, sui criteri di quantificazione del reddito imponibile dei soggetti coinvolti, nonché sulle valutazioni e quantificazioni operate secondo i criteri dell'articolo

110, comma 7, del TUIR ovvero dell'articolo 168-ter del TUIR nell'ambito dei rapporti tra stabili organizzazioni in *branch exemption* e casa madre residente.

Infine, il presente parere non si esprime alcuna valutazione sull'eventuale applicazione in capo alle *branch* della disciplina CFC.

In riferimento ai predetti aspetti resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Gli effetti del presente parere, inoltre, non si estendono a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta da parte dell'Istante.

Tanto premesso, con riferimento ai quesiti posti dalle Istanti, si osserva quanto segue.

Quesito n. 1

L'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in seguito, "decreto internazionalizzazione"), recante "Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23", ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), l'articolo 168-ter, rubricato "Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti".

L'articolo 168-ter del TUIR [come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 2, lett. h), del D.lgs. del 29 novembre 2018 n. 142, di recepimento della cd. Direttiva ATAD 1 (di seguito, anche "Decreto ATAD")] disciplina il regime opzionale della c.d. "*branch exemption*" prevedendo la possibilità per l'impresa residente in Italia (di seguito, "impresa" o "casa madre") di non computare, ai fini della determinazione del suo reddito

complessivo, gli utili e le perdite realizzate dalle proprie stabili organizzazioni estere (di seguito, anche "*branch*").

Il regime in commento costituisce una diversione rispetto al principio generale di *worldwide taxation* vigente nell'ordinamento interno, secondo cui compete all'Italia la tassazione di tutti i redditi ovunque prodotti da un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione di accesso al regime sono disciplinate, come previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto internazionalizzazione dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 165138 del 28 agosto 2017 (di seguito, anche "Provvedimento").

Per quanto di specifico interesse rispetto a quanto rappresentato nell'istanza in esame, il punto 10.1 del Provvedimento BEX prevede che "*Le operazioni straordinarie di cui al Titolo III, Capo III del T.U.I.R. (in seguito "operazioni straordinarie") non determinano l'interruzione del regime di branch exemption quando l'incorporante, la società risultante dalla fusione, il conferitario o il beneficiario (in seguito "avente causa") è già in regime di branch exemption o sceglie di esercitare l'opzione di cui al precedente paragrafo 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria". In tali casi, l'avente causa subentra nel regime di *branch exemption* ed assume le attività e le passività della stabile organizzazione esente, sulla base di funzioni e rischi a essa connessi, all'ultimo valore fiscale che avevano presso l'incorporata, la società partecipante alla fusione, la conferente o la scissa (in seguito "dante causa")".*

In caso di qualsiasi "trasferimento" a seguito di operazione straordinaria, la stabile organizzazione esente potrebbe, a seconda che l'avente causa abbia esercitato o eserciti l'opzione per il regime di esenzione, uscire od entrare nel regime di *branch exemption*, con gli effetti previsti dal Provvedimento medesimo cui si rinvia.

Se l'esercizio dell'opzione BEX consente di porre rimedio alla doppia imposizione economica determinando la "sospensione" della potestà impositiva in favore della tassazione della *branch* nello Stato estero ove la stessa è localizzata, la cessazione della stessa comporta sul piano sostanziale il trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla *branch* (non più esente) alla casa madre, con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'articolo 166-bis del TUIR.

In proposito, giova ricordare che tale impostazione è già valorizzata in merito alle operazioni tra stabile/i organizzazione/i in *branch exemption* e la sua/loro casa madre sono considerate come "transazioni" e "operazioni" tra parti indipendenti, ai sensi degli articoli 168-ter e 152 del TUIR e del paragrafo 7.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.

Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla *branch* esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, anche l'impresa nel complesso adegua tali attività, passività, funzioni e rischi acquisiti al predetto valore, mediante apposite variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione del reddito dell'impresa nel complesso.

Inoltre, tale impostazione risulta coerente con quanto disposto al punto 6.1 del suddetto Provvedimento, secondo cui "*se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile*

organizzazione attività o passività, compresi i beni di cui all'articolo 85 del TUIR, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima branch in base al valore determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la branch esente, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento".

In altri termini, pur considerando che il comma 6 dell'articolo 168-ter del TUIR precisa che l'ingresso nel regime di *branch exemption* "non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze", se al momento del trasferimento i beni oggetto dello scambio non sono stati valorizzati in capo alla medesima *branch* in base al valore di libera concorrenza, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la *branch* esente un costo fiscale pari al valore di libera concorrenza al momento del trasferimento, al netto degli ammortamenti.

Tali disposizioni operano in via preordinata rispetto al principio di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, la cui applicazione, nello specifico contesto della fattispecie descritta dall'interpellante, deve tener conto dei nuovi valori trasferiti alla casa madre a seguito della mancata prosecuzione del regime.

Coerentemente con quanto sopra argomentato, ai sensi del citato punto 10.1 del provvedimento, qualora l'avente causa confermi il regime della BEX, esercitando nuovamente l'opzione qui in esame, si manterranno i valori cd. "storici", poiché la *branch*, in regime di esenzione, è rimasta al di fuori della potestà impositiva italiana.

Si precisa che restano ferme, in ogni caso, le previsioni di al punto 10.2 del Provvedimento BEX, secondo il quale *"In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di*

*una stabile organizzazione o di parte di essa ad altra impresa del gruppo, non possono essere riconosciute duplicazioni di benefici e non possono verificarsi penalizzazioni, ivi inclusa la doppia imposizione, anche in capo a soggetti giuridici diversi, tenendo in ogni caso presente la necessità di tutelare i diritti impositivi sui redditi di fonte italiana" la cui valutazione dovrà essere operata caso per caso, sulla base di elementi fattuali che esulano dalle questioni esaminabili in sede di interpello nonché l'eventuale sindacato, ai sensi dell'articolo 10-bis, della complessiva operazione straordinaria che ha comportato il trasferimento delle *branch*.*

Ai fini IRAP, si concorda con la soluzione proposta dalle Istanti e, pertanto, in virtù del principio di presa diretta dai dati di bilancio e delle modalità forfetarie di calcolo del valore della produzione "prodotta" all'estero, all'atto del rientro nel regime di tassazione su base mondiale, il valore rilevante ai fini dell'IRAP delle attività e passività riferibili alle *branch* sarà quello iscritto in contabilità e la quota del valore della produzione netta prodotta all'estero sarà determinata ai sensi del combinato disposto dagli articolo 5, comma e articolo 12, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 446 del 1997 (decreto IRAP).

Quesito n. 2

In merito alla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*, il Provvedimento BEX, al punto 7.4, prevede che, al risultato economico determinato, per ciascuna *branch*, sulla base del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'articolo 152 del TUIR, *"vanno apportate le variazioni in aumento e diminuzione relative alla singola branch previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello*

Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della stabile organizzazione esente, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa nel complesso. Se emerge un reddito, questo va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. Se emerge una perdita fiscale, questa va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso".

In proposito appare opportuno, altresì, richiamare il punto 4.1 del Provvedimento BEX, che introduce un meccanismo di *recapture* delle perdite pregresse all'ingresso nel regime BEX: *"Se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa, i redditi realizzati da detta stabile organizzazione in regime di branch exemption partecipano alla formazione del reddito imponibile di casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima stabile organizzazione. Le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa branch in vigenza dell'opzione non hanno alcuna rilevanza".*

Stante quanto rappresentato in risposta al quesito n. 1, a seguito della cessazione dell'opzione resta fermo il valore fiscale degli *asset* corrispondenti alle funzioni e rischi dalla *branch* (non più esente), con la conseguenza a partire da tale periodo d'imposta non sarà più necessario determinare, ai fini dell'imposizione domestica, il reddito prodotto dalla *branch* localizzata all'estero.

Si concorda con la soluzione proposta dalle Istanti, dunque, ritenendo che ai componenti di reddito i cui requisiti per il concorso alle basi imponibili si realizzano integralmente nei periodi d'imposta successivi alla cessazione del regime BEX, si applica l'ordinaria disciplina, ai fini IRES ed IRAP, riferibile alla casa madre, di cui la *branch*

estera non in esenzione è parte integrante (principio generale di *worldwide taxation* vigente nell'ordinamento interno).

Quesito n. 3

Omissis...

Quesito n. 4

Omissis...

Quesito n. 5

Il comma 4-bis dell'art. 88 del TUIR, come già detto, dispone che *"La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa"*.

Il successivo comma 4-ter del medesimo articolo dispone che, nel caso *"di concordato di risanamento (...), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica (...), e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico"*.

(...) Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis".

Nella relazione illustrativa all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si legge che il tenore letterale del rinvio contenuto nell'ultimo periodo del più volte citato articolo 88, comma 4ter, secondo cui *"le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4bis"*, determina l'estensione del meccanismo di detassazione qui in commento anche ai componenti positivi di reddito che emergono a seguito della conversione di crediti in strumenti partecipativi (cfr. risposta a interpello n. 85 del 23 novembre 2018).

La citata relazione illustrativa precisa, altresì, che, anche nel caso di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalle modalità seguite per il compimento dell'operazione o dai regimi contabili applicati, vale quanto previsto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio (o precedute dall'acquisto del credito da parte del socio o della partecipazione da parte del creditore) secondo cui il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito.

A tal fine, il socio deve comunicare alla partecipata il valore fiscale del proprio credito, mediante dichiarazione di atto notorio, in assenza della quale, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che il debitore assoggetta a tassazione tutta la sopravvenienza attiva (nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 4-ter, nel caso di concordato con continuità aziendale).

In altri termini, nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione e la società partecipata rileva un apporto non tassabile. L'eccedenza

costituisce per la partecipata una sopravvenienza imponibile che, nel caso di conversione del credito in partecipazione, comprenderà anche le perdite su crediti rilevate e dedotte dal creditore al momento della conversione.

Pertanto, l'operazione di conversione non dà luogo, in capo al socio, alla tassazione della differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore fiscale ma gli effetti reddituali dell'operazione ricadono, a prescindere dai principi contabili adottati, esclusivamente sulla società partecipata.

In considerazione del rimando, da parte del comma 4-ter dell'art. 88 del TUIR, al precedente comma 4-bis, il regime di detassazione pieno (per le sopravvenienze realizzate in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio) ovvero parziale (per quelle realizzate in caso di concordato di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani attestati) trova applicazione anche nel caso di conversione del credito in partecipazioni.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, in cui, a seguito di mancata presentazione dell'atto notorio da parte dei creditori (con, conseguentemente, un valore della partecipazione in capo agli stessi da assumere pari a zero), la sopravvenienza fiscale risulta superiore a quella indicata in bilancio e l'eventuale distribuzione delle riserve iscritte nel patrimonio netto a fronte della conversione delle posizioni dei creditori che hanno avuto accesso alla procedura concorsuale dovrà essere considerata, ai fini fiscali, come distribuzione di utili, a prescindere dall'effettivo valore fiscale delle partecipazioni in capo ai soci.

Quesito n. 6

Omissis...

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**